5

PUBBLICITÀ

ACCESSO AGLI ATTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

TRATTAMENTO DEI DATI

Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2020

Sommario

NORMATIVA **6**

Legge 7 agosto 1990, n. 241 ..... **7**

22. Definizioni e princìpi in materia di accesso *7*

23. Àmbito di applicazione del diritto di accesso *7*

24. Esclusione dal diritto di accesso *7*

25. Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi *7*

26. Obbligo di pubblicazione *7*

Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418 ..... **8**

Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. ..... **8**

7. Pubblicità degli incarichi *8*

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1994, n. 763 ..... **9**

Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Consiglio di Stato, del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sottratti al diritto d'accesso. **9**

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 196 ..... **10**

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. **10**

Art. 1. Oggetto *10*

Art. 2. Finalità *10*

Art. 2 bis. Autorità di controllo *10*

Art. 2 ter. Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri *10*

Art. 2 quater. Regole deontologiche *10*

Art. 2 quinquies. Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione *10*

Art. 2 sexies. Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante *10*

Art. 2 septies. Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute *10*

Art. 2 octies. Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati *10*

Art. 2 novies. Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale *10*

Art. 2 decies. Inutilizzabilità dei dati *10*

Art. 2 undecies. Limitazioni ai diritti dell'interessato *10*

Art. 2 duodecies. Limitazioni per ragioni di giustizia *10*

Art. 2 terdecies. Diritti riguardanti le persone decedute *11*

Art. 2 quaterdecies. Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati *11*

Art. 2 sexiesdecies. Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni *11*

Art. 59. Accesso a documenti amministrativi e accesso civico *11*

Art. 60. Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale *11*

Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 35 12

Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della L. 25 luglio 2005, n. 150. **12**

Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza del 6 febbraio 2004 13

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa **13**

Art. 19. Pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni consiliari. Verifiche di attuazione ed esecuzione delle deliberazioni *13*

Art. 20. Accesso agli atti *15*

Art. 21 Modalità di esercizio del diritto di accesso *17*

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 19

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi. **19**

Legge 4 marzo 2009, n. 15 20

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti. **20**

Art. 4. Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche *20*

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 21

Art. 1. Principio generale di trasparenza *21*

Art. 2. Oggetto *21*

Art. 2 bis. Ambito soggettivo di applicazione *21*

Art. 3. Pubblicità e diritto alla conoscibilità *21*

Art. 4 bis. Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche *21*

Art. 5. Accesso civico a dati e documenti *21*

Art. 5 bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico *21*

Parlamento Europeo **22**

Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE **22**

Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE). **22**

Capo I - Disposizioni generali *22*

Capo II - Principi *26*

Capo III - Diritti dell'interessato *32*

Capo IV - Titolare del trattamento e responsabile del trattamento *42*

CRITERI **55**

Invio degli atti per mezzo del servizio postale **56**

Delibera del Consiglio di Presidenza del 24 maggio 2001 ..... *56*

Pubblicità degli incarichi **57**

Modalità di conservazione delle registrazioni delle sedute del Consiglio di Presidenza dopo l'approvazione del verbale **58**

Delibera del Consiglio di Presidenza del 27 giugno 2008 ..... *58*

Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 luglio 2008 ..... *58*

Delibera del Consiglio di Presidenza del 9 maggio 2014 ..... *58*

Delibera del Consiglio di Presidenza del 25 gennaio 2019 ..... *58*

Pubblicazione sulla rete Intranet della G.A. della raccolta dei criteri del Consiglio di Presidenza **59**

Delibera del Consiglio di Presidenza del 20 novembre 2009 ..... *59*

Relazione illustrativa alle modifiche agli articoli 15, 16, 17, 18, 18 bis, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza **60**

Delibera del Consiglio di Presidenza del 3 dicembre 2010 ..... *60*

Pubblicazione dei regolamenti consiliari sulla Gazzetta ufficiale **63**

Delibera del Consiglio di Presidenza del 3 dicembre 2010 ..... *63*

Pubblicazione sulla G.U. dei regolamenti consiliari in materia di organizzazione e contabilita' **64**

Regolamenti deliberati dagli altri Organi di autogoverno **64**

Digitalizzazione delle comunicazioni interne alla Giustizia Amministrativa..... **67**

Delibera del Consiglio di Presidenza del 3 dicembre 2010.....*67*

Trattamento dei dati elaborati da N.S.I.G.A. **68**

Delibera del Consiglio di Presidenza del 23 novembre 2012.....*68*

Pubblicazione sulla rete Internet della Giustizia Amministrativa della raccolta dei criteri del Consiglio di Presidenza..... **70**

Delibera del Consiglio di Presidenza del 16 dicembre 2016.....*70*

Delibera del Consiglio di Presidenza del 12 aprile 2017.....*70*

Regolamento Privacy CPGA – adeguamento dell'assetto organizzativo dell'Organo di autogoverno alle disposizioni comunitarie e di diritto interno in tema di protezione delle persone fisiche in sede di trattamento dei dati personali**73**

Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 38 dell'8 luglio 2020..... **73**

Delibera del Consiglio di Presidenza del 3 luglio 2020.....*73*

APPENDICE STORICA..... **80**

Accesso ai documenti relativi agli incarichi..... **81**

Delibere del Consiglio di Presidenza del 26 novembre 1993 e del 14 dicembre 1993....*81*

NORMATIVA

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192

Capo V - Accesso ai documenti amministrativi

22. Definizioni e princìpi in materia di accesso

23. Àmbito di applicazione del diritto di accesso

24. Esclusione dal diritto di accesso

25. Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

26. Obbligo di pubblicazione

Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418

Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1993, n. 246

7. Pubblicità degli incarichi

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1994, n. 763

Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Consiglio di Stato, del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sottratti al diritto d'accesso.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1995, n. 40

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 196

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Finalità

Art. 2 bis. Autorità di controllo

Principi

Art. 2 ter. Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri

Art. 2 quater. Regole deontologiche

Art. 2 quinquies. Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione

Art. 2 sexies. Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante

Art. 2 septies. Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute

Art. 2 octies. Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati

Art. 2 novies. Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale

Art. 2 decies. Inutilizzabilità dei dati

Art. 2 undecies. Limitazioni ai diritti dell'interessato

Art. 2 duodecies. Limitazioni per ragioni di giustizia

Art. 2 terdecies. Diritti riguardanti le persone decedute

Art. 2 quaterdecies. Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati

Art. 2 sexiesdecies. Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni

Art. 59. Accesso a documenti amministrativi e accesso civico

Art. 60. Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale

Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 35

Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della L. 25 luglio 2005, n. 150.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2006, n. 36

Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza del 6 febbraio 2004

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2004, n. 36

Art. 19. Pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni consiliari. Verifiche di attuazione ed esecuzione delle deliberazioni[1]

1. I verbali delle sedute pubbliche del Consiglio, dopo l'approvazione e la sottoscrizione, sono pubblicati nel sito intranet della Giustizia amministrativa, consultabile esclusivamente dagli uffici amministrativi e dai magistrati.
2. Un estratto dei suddetti verbali contenente solo l'oggetto -specificamente determinato dalla commissione competente ai fini dell'inserimento all'ordine del giorno del plenum- e l'esito delle singole deliberazioni, è inserito nel sito internet della giustizia amministrativa, consultabile liberamente.
3. La segreteria del Consiglio cura la pubblicazione sul sito intranet di un notiziario nel quale sono inserite per estratto tutte le deliberazioni consiliari approvate, tranne che il Consiglio, con deliberazione motivata, disponga diversamente in ordine a singoli provvedimenti, stabilendo la pubblicazione integrale ovvero l'esclusione della pubblicazione anche per estratto.
4. Della pubblicazione del notiziario è dato avviso mediante posta elettronica ai responsabili degli uffici della Giustizia amministrativa nonché a tutti i magistrati amministrativi che potranno accedervi anche mediante collegamento telematico direttamente attivabile dal documento di posta elettronica.
5. Il Consiglio di presidenza verifica annualmente, a mezzo di apposite sessioni consiliari calendarizzate entro il mese di luglio, l'attuazione delle delibere del Consiglio stesso da parte degli organi giudiziari ed uffici della Giustizia amministrativa.
6. A tal fine l'istruttoria è condotta dalle commissioni competenti in modo da garantire il rispetto del termine di cui al comma precedente.
7. Il Presidente assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di

[1] **Articolo così sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza del 3 dicembre 2010.**
Il testo originario era il seguente:
Esecuzione delle deliberazioni. *Il Presidente assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza avvalendosi dell'ufficio di Segreteria o del Segretariato generale, a seconda delle competenze.*

presidenza avvalendosi dell'ufficio di segreteria o del segretariato generale, a seconda delle competenze.

Art. 20. Accesso agli atti [1]

---

[1] Articolo così sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza del 3 dicembre 2010 e successivamente modificato con delibera del 30 settembre 2011 (pubblicata sulla G.U. n. 71 del 24 marzo 2012).

Il testo di cui alla delibera del 3 dicembre 2010 era il seguente:

1. *È possibile esercitare il diritto di accesso ai documenti detenuti dal Consiglio di Presidenza conformemente alla normativa vigente in materia.*
2. *Sulle istanze di accesso si pronuncia il Segretario generale, il quale, ove ritenga di non poter acconsentire alla richiesta, ne riferisce quanto prima al Consiglio, che, previa istruttoria delle commissioni competenti, adotta, nella prima seduta successiva alla comunicazione del Presidente, le opportune determinazioni.*
3. *Anteriormente alla definizione del procedimento, il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso, è differito sino alla conclusione del procedimento salvo che l'interessato dimostri che, per la tutela delle proprie posizioni giuridiche sia necessaria l'immediata conoscenza degli atti richiesti.*
4. *La richiesta di accesso può essere evasa anche consegnando all'interessato gli atti richiesti in formato elettronico su idoneo supporto informatico non modificabile o a mezzo posta certificata, salvo che il richiedente abbia esposto fondate ragioni in senso contrario.*
5. *Il rilascio dei documenti richiesti, in supporto cartaceo o informatico, avviene a spese del richiedente in base alla tabella dei costi approvata annualmente dal Segretario generale della Giustizia amministrativa e pubblicata sul sito internet della medesima.*

Il testo originario era il seguente:

Pubblicità degli atti.

1. *Chiunque vi abbia interesse ha diritto di ottenere copia o visione dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle delibere consiliari assunte in seduta pubblica.*
2. *Sulle istanze di accesso si pronuncia il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, il quale, ove ritenga di non poter acconsentire alla richiesta, ne riferisce al Consiglio, nella seduta plenaria immediatamente successiva al deposito dell'istanza di accesso, per l'adozione delle opportune determinazioni.*
3. *Il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari definiti in seduta pubblica sono autorizzati dal Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, previo parere della Commissione interessata, a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo. Con provvedimento motivato, l'autorizzazione è negata in relazione ad atti e documenti la cui esibizione sia suscettibile di pregiudicare la sicurezza fisica di persone o di beni. L'accesso può essere, altresì, denegato in relazione ad atti e documenti riguardanti la riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, salvo che gli atti o i documenti siano necessari al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In quest'ultimo caso, l'autorizzazione va limitata alla sola visione. In nessun caso possono essere autorizzati, se non al magistrato interessato al procedimento, la visione o il rilascio di copia di atti e documenti coperti da segreto di indagine penale ovvero dei quali sia vietata la pubblicazione.*
4. *Per i procedimenti definiti in seduta non pubblica, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento sono autorizzati, previo parere della Commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. Anche in tali casi, l'autorizzazione è denegata ove sussistano esigenze di rispetto del segreto di indagine penale o di tutela della sicurezza fisica di persone o di beni, ovvero può essere differita ove sussistano specifiche e gravi esigenze di temporanea riservatezza dell'attività consiliare. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.*
5. *Anteriormente alla definizione del procedimento, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso, salvo che non sussistano le esigenze che giustificano il differimento*

1. È possibile esercitare il diritto di accesso ai documenti detenuti dal Consiglio di Presidenza conformemente alla normativa vigente in materia.
2. Sulle istanze di accesso si pronuncia il Segretario del Consiglio di Presidenza, il quale, ove ritenga di non poter acconsentire alla richiesta, ne riferisce quanto prima al Consiglio, che, previa istruttoria delle commissioni competenti, adotta le opportune determinazioni.
3. Anteriormente alla definizione del procedimento, il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso, è differito sino alla conclusione del procedimento salvo che l'interessato dimostri che, per la tutela delle proprie posizioni giuridiche sia necessaria l'immediata conoscenza degli atti richiesti.
4. La richiesta di accesso può essere evasa anche consegnando all'interessato gli atti richiesti in formato elettronico su idoneo supporto informatico non modificabile o a mezzo posta certificata, salvo che il richiedente abbia esposto fondate ragioni in senso contrario.
5. Il rilascio dei documenti richiesti, in supporto cartaceo o informatico, avviene a spese del richiedente in base alla tabella dei costi approvata annualmente dal Segretario generale della Giustizia amministrativa e pubblicata sul sito internet della medesima.

---

dell'accesso, sono autorizzati, previo parere della Commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti e sempre che non vi ostino esigenze di rispetto del segreto di indagine penale o di tutela della sicurezza fisica di persone o di beni. Allorquando sussistano esigenze di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, l'autorizzazione va comunque limitata alla sola visione.

6. *Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.*
7. *Sono sottratti all'accesso i documenti formati da altre Amministrazioni e da queste escluse dal diritto di accesso, dei quali il Consiglio abbia la disponibilità per procedimenti di propria competenza.*
8. *I componenti del Consiglio, i magistrati e gli altri addetti alla Segreteria ed agli uffici del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa sono tenuti al segreto sui voti dati e le opinioni espresse nelle sedute, o nella parte di esse, non pubbliche.*

Art. 21 Modalità di esercizio del diritto di accesso [1]

1. La richiesta di accesso, che può essere inoltrata anche a mezzo di posta certificata, deve essere indirizzata al Segretario del Consiglio di Presidenza e deve recare:
   a) le esatte generalità del richiedente e l'eventuale qualifica ricoperta nell'organizzazione della Giustizia amministrativa;
   b) la precisa indicazione dei documenti oggetto della richiesta;
   c) la descrizione delle circostanze idonee a fondare l'interesse all'ostensione degli atti;
   d) le ragioni dell'eventuale contrarietà a ricevere gli atti su supporto informatico.
2. Il Segretario del Consiglio di Presidenza, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per

---

[1] **Articolo così sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza del 3 dicembre 2010 e successivamente modificato con delibera del 30 settembre 2011** (pubblicata sulla G.U. n. 71 del 24 marzo 2012)**.**

Il testo di cui alla delibera del 3 dicembre 2010 era il seguente:

1. *La richiesta di accesso, che può essere inoltrata anche a mezzo di posta certificata, deve essere indirizzata al Segretario generale e deve recare:*
   a) le esatte generalità del richiedente e l'eventuale qualifica ricoperta nell'organizzazione della Giustizia amministrativa;
   b) la precisa indicazione dei documenti oggetto della richiesta;
   c) la descrizione delle circostanze idonee a fondare l'interesse all'ostensione degli atti;
   d) le ragioni dell'eventuale contrarietà a ricevere gli atti su supporto informatico.
2. *Il Segretario generale della Giustizia amministrativa, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione; analogamente procede la Commissione competente all'istruttoria qualora sia richiesto il previo parere del Consiglio.*
3. *I controinteressati possono proporre motivata opposizione alla richiesta di accesso anche a mezzo di posta certificata.*
4. *Decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, l'Amministrazione provvede sulla richiesta.*

Il testo originario era il seguente:

Forme di comunicazione agli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa delle deliberazioni consiliari.

1. *La Segreteria del Consiglio trasmette mensilmente agli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa, affinchè sia affisso all'albo, un notiziario nel quale sono inserite per estratto tutte le deliberazioni consiliari approvate, tranne che il Consiglio, con deliberazione motivata, disponga diversamente in ordine a singoli provvedimenti, stabilendo la pubblicazione integrale ovvero l'esclusione della pubblicazione anche per estratto.*
2. *Il Consiglio di Presidenza verifica annualmente, entro il mese di maggio, l'attuazione delle delibere del Consiglio stesso da parte degli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa.*

coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione; analogamente procede la Commissione competente all'istruttoria.

3. I controinteressati possono proporre motivata opposizione alla richiesta di accesso anche a mezzo di posta certificata.
4. Decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, l'Amministrazione provvede sulla richiesta.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114

Legge 4 marzo 2009, n. 15

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53

Art. 4. Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche

(omissis)

6. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

7. Ai fini del comma 6 la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

8. Le amministrazioni pubbliche adottano ogni iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività.

(omissis)

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80

Capo I - Principi generali

Art. 1. Principio generale di trasparenza

Art. 2. Oggetto

Art. 2 bis. Ambito soggettivo di applicazione

Art. 3. Pubblicità e diritto alla conoscibilità

Art. 4 bis. Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Capo I bis - Diritto di accesso a dati e documenti

Art. 5. Accesso civico a dati e documenti

Art. 5 bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico

Parlamento Europeo

Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE

Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea 4 maggio 2016, n. L 119

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 2. Ambito di applicazione materiale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:

a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;

b) effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE;

c) effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;

d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

3. Per il trattamento dei dati personali da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001. Il regolamento (CE) n. 45/2001 e gli altri atti giuridici dell'Unione applicabili a tale trattamento

di dati personali devono essere adeguati ai principi e alle norme del presente regolamento conformemente all'articolo 98.

4. Il presente regolamento non pregiudica pertanto l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva.

Art. 3. Ambito di applicazione territoriale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure
b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.

3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

Art. 4. Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

11) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche

sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

15) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

16) «stabilimento principale»:

a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;

b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;

17) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;

18) «impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;

19) «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;

20) «norme vincolanti d'impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune;

21) «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51;

22) «autorità di controllo interessata»: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:

a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo;

b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento;

oppure

c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;

23) «trattamento transfrontaliero»:

a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure

b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;

24) «obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;

25) «servizio della società dell'informazione»: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

26) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

(23) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Capo II - Principi

Art. 5. Principi applicabili al trattamento di dati personali

1. I dati personali sono:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente

all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).

Art. 6. Liceità del trattamento

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:

a) dal diritto dell'Unione; o

b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.

4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:

a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;

b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;

c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;

d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;

e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

Art. 7. Condizioni per il consenso

1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di prestare il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato. (24)

4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.

(24) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Art. 8. Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione

1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.

2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.

3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.

Art. 9. Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. E' vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza

sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure

appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

Art. 10. Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Art. 11. Trattamento che non richiede l'identificazione

1. Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più l'identificazione dell'interessato, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento.

2. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di non essere in grado di identificare l'interessato, ne informa l'interessato, se possibile. In tali casi, gli articoli da 15 a 20 non si applicano tranne quando l'interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione.

Capo III - Diritti dell'interessato

Sezione 1 - Trasparenza e modalità

Art. 12. Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:

a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure

b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

6. Fatto salvo l'articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 92 al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate.

Sezione 2 - Informazione e accesso ai dati personali

Art. 13. Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili. (25)

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; (25)

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

(25) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Art. 14. Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) le categorie di dati personali in questione;

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie

adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili. (26)

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;

e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;

g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;

b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure

c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

a) l'interessato dispone già delle informazioni;

b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di

rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;

c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure

d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

(26) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Art. 15. Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici,

e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3 - Rettifica e cancellazione

Art. 16. Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Art. 17. Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; (27)

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (27)

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

(27) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Art. 18. Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Art. 19. Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del

trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Art. 20. Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 4

Sezione 4 - Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

Art. 21. Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. (28)

(28) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Art. 22. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;

b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;

c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Sezione 5 - Limitazioni

Art. 23. Limitazioni

1. Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:

a) la sicurezza nazionale;

b) la difesa;

c) la sicurezza pubblica;

d) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;

f) la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;

g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

h) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);

i) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;

j) l'esecuzione delle azioni civili.

2. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:

a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;

b) le categorie di dati personali;

c) la portata delle limitazioni introdotte;

d) le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;

e) l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;

f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;

g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e

h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.

Capo IV - Titolare del trattamento e responsabile del trattamento

Sezione 1 - Obblighi generali

Art. 24. Responsabilità del titolare del trattamento

1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

3. L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.

Art. 25. Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita (29)

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 può essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

(29) Titolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Art. 26. Contitolari del trattamento

1. Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.

2. L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Art. 27. Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione

1. Ove si applichi l'articolo 3, paragrafo 2, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento designa per iscritto un rappresentante nell'Unione.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica:

a) al trattamento se quest'ultimo è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento; oppure

b) alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici.

3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati e i cui dati personali sono trattati nell'ambito dell'offerta di beni o servizi o il cui comportamento è monitorato.

4. Ai fini della conformità con il presente regolamento, il rappresentante è incaricato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in particolare delle autorità di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento.

5. La designazione di un rappresentante a cura del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso titolare del trattamento o responsabile del trattamento.

Art. 28. Responsabile del trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.

7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

8. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

Art. 29. Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Art. 30. Registri delle attività di trattamento

1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:

a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;

b) le finalità del trattamento;

c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;

d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;

e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;

g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo.

5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

Art. 31. Cooperazione con l'autorità di controllo

Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il loro rappresentante cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

Sezione 2 - Sicurezza dei dati personali

Art. 32. Sicurezza del trattamento

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata

come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Art. 33. Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.

Art. 34. Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati

personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;

b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

4. Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.

Sezione 3 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva

Art. 35. Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.

3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:

a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;

b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; o

c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

4. L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato di cui all'articolo 68.

5. L'autorità di controllo può inoltre redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato.

6. Prima di adottare gli elenchi di cui ai paragrafi 4 e 5, l'autorità di controllo competente applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 se tali elenchi comprendono attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.

7. La valutazione contiene almeno:

a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;

b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;

c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; e

d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

8. Nel valutare l'impatto del trattamento effettuato dai relativi titolari o responsabili è tenuto in debito conto il rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati di cui all'articolo 40, in particolare ai fini di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

9. Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.

10. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento è soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica, i paragrafi da 1 a 7 non si applicano, salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.

11. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

Art. 36. Consultazione preventiva

1. Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

2. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 violi il presente regolamento, in particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, l'autorità di controllo fornisce, entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto al titolare del trattamento e, ove applicabile, al responsabile del trattamento e può avvalersi dei poteri di cui all'articolo 58. Tale periodo può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. L'autorità di controllo informa il titolare del trattamento e, ove applicabile, il responsabile del trattamento di tale proroga, unitamente ai motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. La decorrenza dei termini può essere sospesa fino all'ottenimento da parte dell'autorità di controllo delle informazioni richieste ai fini della consultazione.

3. Al momento di consultare l'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 1, il titolare del trattamento comunica all'autorità di controllo:

a) ove applicabile, le rispettive responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, in particolare relativamente al trattamento nell'ambito di un gruppo imprenditoriale;

b) le finalità e i mezzi del trattamento previsto;

c) le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati a norma del presente regolamento;

d) ove applicabile, i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati [1]

e) la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35; [2]

f) ogni altra informazione richiesta dall'autorità di controllo.

4. Gli Stati membri consultano l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento.

5. Nonostante il paragrafo 1, il diritto degli Stati membri può prescrivere che i titolari del trattamento consultino l'autorità di controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per l'esecuzione, da parte di questi, di un compito di interesse

[1] Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.
[2] Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

pubblico, tra cui il trattamento con riguardo alla protezione sociale e alla sanità pubblica.

Sezione 4 - Responsabile della protezione dei dati

Art. 37. Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:

a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure

c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.

3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, devono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento[1].

5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.

6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

[1] Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo.

Art. 38. Posizione del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

2. Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

4 Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.

5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

Art. 39. Compiti del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

d) cooperare con l'autorità di controllo; e

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

CRITERI

Invio degli atti per mezzo del servizio postale

Delibera del Consiglio di Presidenza del 24 maggio 2001

E' previsto anche l'invio a mezzo posta di quanto richiesto nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso, rimettendo di volta in volta alla prudente e motivata valutazione del responsabile dell'ufficio interessato se tale invio a mezzo posta sia concretamente possibile e agevole o se sia necessario consentire soltanto l'esercizio del diritto di accesso presso i locali dell'Ufficio stesso.

Pubblicità degli incarichi

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Nella seduta del 19 maggio 2006

Visto il D.Lgs 2 febbraio 2006 n. 35 recante Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'art. 1 comma 1 Lettera g) e 2, comma 8 della Legge 25 luglio 2005, n. 150,

Visto che tale D.Lgs è entrato in vigore il 15 maggio,

DELIBERA

Che il 30 giugno 2006 nel sito Internet della Giustizia Amministrativa, accessibile al pubblico, venga pubblicato, in apposita sezione, l'elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti ed autorizzati nel semestre 1° gennaio – 30 giugno 2006.

Tale elenco sarà composto dai nomi dei magistrati amministrativi, in ordine alfabetico; a fianco di ciascun nominativo saranno elencati gli incarichi extragiudiziari, con indicazione per ciascun incarico dell'Ente che lo ha conferito, dell'eventuale compenso percepito, della natura e della durata dell'incarico.

Per ogni magistrato compreso nell'elenco verrà indicato anche il numero degli incarichi svolti nell'ultimo triennio, autorizzati o conferiti in tale arco temporale, o che siano in corso di svolgimento.

Di tali incarichi verranno pubblicati i dati già compresi nell'elenco annuale, che ha carattere pubblico.

Un elenco con i contenuti sopra indicati verrà aggiornato ogni semestre alla data del 30 giugno e 31 dicembre.

Gli elenchi dei semestri precedenti resteranno pubblici e consultabili sul sito Internet.

A partire dal primo elenco successivo allo scadere del primo triennio di applicazione della norma del D.Lgs, vale a dire, a partire dall'elenco da pubblicare il 30 giugno 2009, per gli incarichi del triennio precedente verranno pubblicati gli stessi dati previsti per gli incarichi conferiti nel semestre, fermo restando che resteranno consultabili tutti gli elenchi pubblicati nel sito internet.

Nell'elenco sono indicati anche gli incarichi di insegnamento soggetti solo a prese d'atto da parte del Consiglio.

Modalità di conservazione delle registrazioni delle sedute del Consiglio di Presidenza dopo l'approvazione del verbale

Delibera del Consiglio di Presidenza del 27 giugno 2008

Il Consiglio di presidenza ha deliberato la distruzione delle registrazioni subito dopo la pubblicazione del verbale.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 luglio 2008

Il Consiglio di presidenza ha deliberato:

- fino all'anno 2008 la conservazione delle registrazioni relative all'anno 2006;
- fino all'anno 2009 la conservazione delle registrazioni relative all'anno 2007, nonchè di quelle relative all'anno 2008 effettuate fino al mese di luglio compreso.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 9 maggio 2014

Il Consiglio di presidenza ha deliberato di modificare la delibera 27 giugno 2008 prevedendo la conservazione delle registrazioni della seduta del C.P.G.A per tutta la durata della consiliatura, più l'anno successivo della nuova consiliatura.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 25 gennaio 2019

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato di mantenere l'attuale disciplina deliberata dal C.P.G.A. nella seduta del 9 maggio 2014, precisando che le registrazioni fonografiche non sono accessibili all'esterno, in quanto la discussione consiliare è riportata nel verbale approvato dal Plenum e le registrazioni hanno, rispetto ad esso, carattere meramente ancillare e preparatorio.

Pubblicazione sulla rete Intranet della G.A. della raccolta dei criteri del Consiglio di Presidenza

Delibera del Consiglio di Presidenza del 20 novembre 2009

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato la pubblicazione sulla rete Intranet della G.A. della raccolta integrale della normativa e dei criteri adottati dal Consiglio, applicabili a ciascun procedimento di competenza del Consiglio stesso, specificando che quanto pubblicato costituisce l'unica documentazione in possesso degli uffici, e quindi ostensibile, delle deliberazioni adottate dall'organo di autogoverno.

Relazione illustrativa alle modifiche agli articoli 15, 16, 17, 18, 18 bis, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza

Delibera del Consiglio di Presidenza del 3 dicembre 2010

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato le modifiche agli articoli articoli 15, 16, 17, 18, 18 *bis*, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28, approvando contestualmente la relazione illustrativa di seguito riportata.

1. L'intervento riformatore, realizzato mediante la tecnica della novella del vigente "regolamento interno per il funzionamento del Consiglio", esige che il nuovo procedimento normativo abbia la medesima forma regolamentare, attuando la previsione dell'art. 13, l. n. 186 del 1982 (conformemente del resto alla prassi seguita nella attuale consiliatura per tutte le modifiche apportate sia al regolamento interno che a quello di organizzazione, cfr. sul punto la nota redatta dal cons. Vito Poli che costituisce parte integrante della presente relazione, **all. n. 1**).

La tecnica della novella si è imposta per garantire la collocazione ordinata e sistematica delle nuove disposizioni nel più vasto ambito dell'organizzazione e del funzionamento delle Commissioni e del plenum del Consiglio.

2. Le linee guida fondamentali che hanno ispirato la novella sono così sintetizzabili:

a) accentuazione della trasparenza dell'attività dell'organo di autogoverno;

b) conseguente razionalizzazione (ed aggiornamento alla normativa primaria sopravvenuta) della disciplina regolamentare dell'accesso agli atti consiliari;

c) predisposizione di moduli procedurali, disciplinanti il funzionamento delle commissioni, tali da consentire l'univoca formulazione di una o più proposte motivate da sottoporre all'approvazione del plenum, onde garantire il rispetto del obbligo di motivazione sancito dall'art. 3, l. n. 241 del 1990;

d) conseguente adeguamento delle modalità di verbalizzazione delle proposte del o dei relatori (siano esse di maggioranza o minoranza).

3. All'articolo 15 è stato inserito un richiamo al novellato articolo 27 co. 2 in relazione alle modalità di designazione dei componenti incaricati di riferire al plenum sulle proposte formulate in commissione.

Le modifiche dell'articolo 16 co. 4 sono consistite nell'introduzione di un'elencazione tassativa delle materie per cui si procede a voto segreto in luogo della locuzione adottata nella precedente formulazione che, facendo riferimento alle «deliberazioni che comportano valutazioni discrezionali su qualità o comportamenti di persone e i provvedimenti concernenti lo stato

giuridico dei magistrati», presentava maggiori margini di incertezza interpretativa.

L'articolo 17 è stato ampiamente novellato. Al primo comma si è sostituita la precedente elencazione delle materie da trattare in seduta non pubblica con il riferimento all'articolo 16 co. 4; si è, così, conseguita la simmetria tra le ipotesi in cui si procede con votazione segreta e quelle in cui si discute in seduta non pubblica. Si è ritenuto, infatti, che tanto il voto segreto quanto la seduta non pubblica condividano la *ratio* di tutelare la libertà di espressione dei componenti del Consiglio costituendo un riparo da indebite pressioni esterne. Il comma 3 del medesimo articolo 17, quanto alle adunanze del consiglio e al relativo ordine del giorno, reca la sostituzione dell'avviso cartaceo da pubblicarsi negli albi delle diverse sedi di Tribunale con la pubblicazione di appositi avvisi sul sito intranet. È il primo dei numerosi interventi che adeguano il regolamento al codice dell'amministrazione digitale e alle successive disposizioni in tema di informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni; sul punto si rimanda alla nota **allegata al n. 2** redatta dal referendario Luca Cestaro. I commi 2, 4, 5 e 6 riguardano la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio e recepiscono la sostanza della disciplina previgente che, in parte, era contenuta nell'allegato 2 al regolamento (ora abrogato). Unica significativa novità è l'autorizzabilità da parte del Consiglio delle riprese audio, video e fotografiche, prima generalmente vietate salvo che ai giornalisti accreditati.

La nuova formulazione dell'articolo 18 è tesa a garantire che la verbalizzazione delle deliberazioni del plenum evidenzi le motivazioni delle proposte e delle deliberazioni assunte nonché, mediante il rinvio all'articolo 28 (novellato), le ragioni del superamento delle eventuali proposte di minoranza. La verbalizzazione delle sedute non pubbliche avviene con sintetico riferimento alle argomentazioni svolte ma è sempre consentito al singolo componente di far inserire integralmente il proprio intervento e la dichiarazione di voto. Al comma 5 è ribadito l'obbligo al segreto sui voti dati e sulle opinioni espresse nelle sedute non pubbliche, limitandolo, rispetto al passato, ai voti e alle opinioni espresse dagli altri componenti.

Il novellato articolo 19 comprende e innova le disposizioni prima riportate agli artt. 18 bis, 19 e 21. Di particolare rilievo l'abolizione della pubblicazione del notiziario relativo alle deliberazioni consiliari in un albo cartaceo a favore della pubblicazione sul sito intranet; si è, altresì, previsto di dare risalto alla descritta pubblicazione mediante invio di un messaggio di posta elettronica ai responsabili degli uffici amministrativi e ai magistrati.

Gli articoli 20 e 21 si occupano dell'accesso ai documenti detenuti dal Consiglio di Presidenza. Le innovazioni in materia sono numerose e significative. In primo luogo, si è demandato l'esame delle domande di accesso al Segretario generale della Giustizia Amministrativa piuttosto che al Presidente del Consiglio di Presidenza. Sono, inoltre, state eliminate le restrizioni di cui all'abrogato testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 20 e, relativamente all'accesso, si è negata qualsivoglia rilevanza alla circostanza che gli argomenti siano trattati in seduta pubblica o non pubblica. In tal senso, si è adeguato il testo del regolamento alle novellate norme primarie (l. n. 15/2005) in tema di

accesso ai documenti che non consentono limitazioni al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 24 l. n. 241/1990. È stato, altresì, eliminato l'obbligo di richiedere il previo parere della Commissione interessata sulle istanze di accesso, prima previsto dai citati co. 3 e 4 dell'articolo 20, conseguendosi, così, una considerevole semplificazione procedimentale che consentirà di provvedere con maggiore sollecitudine e senza appesantire le attività consiliari alle frequenti richieste di accesso ai documenti.

Gli ultimi commi dell'articolo 20 e l'articolo 21 riguardano le modalità di esercizio e di evasione delle richieste di accesso regolate seguendo le indicazioni delle disposizioni del d.P.R. n. 184/2006 (cfr., in particolare, gli articoli 8, 9 e 13). Degna di nota è la previsione di ampie possibilità di ricorso - tanto in fase di richiesta quanto in sede di gestione della richiesta da parte dell'Amministrazione - agli strumenti informatici e telematici, primo fra tutti la posta certificata, conformemente alle più recenti indicazioni legislative (artt. 38 D.P.R. 445/2000 e 65 d.lgs. n. 82/2005 come novellato dal d.l. n. 78/2009). Tali strumenti divengono, infatti, quelli con cui ordinariamente, salvo motivate opposizioni, vengono evase dall'amministrazione le richieste di accesso ai documenti.

I novellati articoli 25, 27 e 28 disciplinano l'attività delle commissioni consiliari. L'articolo 25, in tema di ordine del giorno delle commissioni, reca due novità: in primo luogo, si è codificata la prassi di nomina dei relatori da parte dei presidenti di commissione; in secondo luogo, si è previsto che sul sito intranet della G.A. siano pubblicati gli ordini del giorno delle commissioni limitatamente agli argomenti da trattare in seduta non pubblica. L'articolo 27 regola l'attività di deliberazione delle commissioni, la nomina dei relatori e le modalità di illustrazione al plenum delle proposte formulate all'esito della discussione. Si è previsto che i relatori diano conto delle proposte di maggioranza e, se esistenti, di quelle di minoranza nonché delle ragioni del superamento delle proposte di minoranza. L'articolo 28, coerentemente con quanto disposto all'articolo precedente, disciplina la verbalizzazione delle riunioni delle commissioni in modo che risultino chiare le ragioni alla base delle proposte formulate e le ragioni del superamento delle eventuali proposte di minoranza. La verbalizzazione è effettuata in maniera sintetica ma è previsto che ciascuno componente possa chiedere di riportare per esteso il proprio intervento.

Pubblicazione dei regolamenti consiliari sulla Gazzetta ufficiale

Delibera del Consiglio di Presidenza del 3 dicembre 2010

Il Consiglio di Presidenza ha approvato la relazione di seguito riportata, sulla pubblicazione dei regolamenti consiliari sulla Gazzetta ufficiale.

DISPOSIZIONI NORMATIVE

1. **Art. 10 disp. prel. c.c. – Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti -**: *<<Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimo quinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto>>*;

2. **Art. 73, u.c. Cost.:** *<<Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso>>.*

3. **Art. 123, co. 1., Cost.:** *<<….Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali>>.*

4. **d.P.R. n. 1092 del 28 dicembre 1985 – Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana:**

   - **Art. 6 – Termine per la pubblicazione degli <u>atti normativi statali</u>**
   - **Art. 7 – Entrata in vigore degli <u>atti normativi statali</u>**
   - **Art. 10 – Pubblicazioni notiziali relative alle leggi ed <u>agli altri atti normativi statali</u>**

5. **Art. 17, co. 4, l. 23 agosto 1988, n. 400 – Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri –**: *<<4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale>>.*

Pubblicazione sulla G.U. dei regolamenti consiliari in materia di organizzazione e contabilita'

1. **Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 – Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa -** pubblicato nella G.U. 12 aprile 2005, n. 84**;** si segnala l'art. 26, co. 2 – Entrata in vigore – secondo cui *<<Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione>>*; i differimenti dell'entrata in vigore del regolamento in esame sono stati tutti pubblicati sulla G.U. (cfr. decreto P.C.S. 29 luglio 2005 in G.U. n. 202 del 31 agosto 2005; e da ultimo decreto P.C.S. 28 dicembre 2006 in G.U. n. 24 del 30 gennaio 2007);

2. **Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa 28 marzo 2003 – Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali** - pubblicato nella G.U. 16 aprile 2003, n. 89; si segnala l'art. 47 – Entrata in vigore – secondo cui: *<<1. Il regolamento che forma oggetto della presente deliberazione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.>>*.

Regolamenti deliberati dagli altri Organi di autogoverno

1. **Consiglio superiore della magistratura:**

   - deliberazione 16 marzo 1988, recante - *Approvazione del testo coordinato del regolamento interno* – esternata dal Presidente della Repubblica, pubblicata nella G.U. n. 104 del 5 maggio 1988; si segnala l'art. 52**,** u.c., **-** *Norme transitorie e di attuazione* - secondo cui: *<<Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto del Presidente del Consiglio superiore della magistratura. Esso sostituisce il regolamento di cui al D.M. 25 novembre 1959, e successive modificazioni, che sono abrogati>>*;

2. **Consiglio di presidenza della Corte dei conti e Sezioni riunite della Corte dei conti:**
   - deliberazione delle SS.RR. 18 luglio 2001, recante – *Regolamento per l'organizzazione degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti* – esternata dal presidente della Corte dei conti, pubblicata nella G.U. n. 177 del 1 agosto 2001; si segnala l'art. 36 – *Entrata in vigore* – secondo cui: *<<1. Il regolamento che forma oggetto della presente deliberazione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana>>.*

- deliberazione 3 marzo 1999, recante - *Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti* - esternata dal presidente della Corte dei conti, pubblicata nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1999;
- deliberazione delle SS.RR. 13 gennaio 1998, recante - *Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti* – esternata dal presidente della Corte dei conti, pubblicata nella G.U. n. 45 del 24 febbraio 1998; si segnala l'art. 57 – *Entrata in vigore* – secondo cui: *<<1. Il regolamento che forma oggetto della presente delibera entra in vigore il decimo quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana>>.*

3. Consiglio della magistratura militare:

- deliberazione 24 novembre 2009, recante – *Approvazione del testo del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare* - esternata dal Primo presidente della Corte di Cassazione, pubblicata in G.U. n. 280 del 1 dicembre 2009; si segnala l'art. 50 - *Entrata in vigore* – secondo cui:*<<Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Esso sostituisce il precedente regolamento approvato con delibera del Consiglio in data 13 gennaio 1990 e successive modificazioni, che sono abrogati.>>.*

4. Consiglio di presidenza della giustizia tributaria:

- deliberazione 1 aprile 2003 recante – *Approvazione delle modifiche al regolamento interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria* – esternata dal presidente del medesimo consiglio, pubblicata nella G.U. n. 88 del 15 aprile 2003;
- deliberazione 7 gennaio 1997 recante - *Approvazione del regolamento interno Consiglio di presidenza della giustizia tributaria* - esternata dal presidente del medesimo Consiglio, pubblicata nella G.U. n. 90 del 18 aprile 1997.

Dottrina

1. Autori che affermano la natura pienamente normativa dei regolamenti statali non governativi (regolamenti del C.n.e.l., regolamenti delle autorità militari, delle Capitanerie di porto ecc.), ed in particolare dei regolamenti interni, di organizzazione e finanziari del C.s.m. e degli altri organi di autogoverno:

- CASO, *Magistrati e Avvocati dello Stato,* in *Il pubblico impiego non privatizzato*, a cura di Carinci e Tenore, Milano, 2007, 88, 484, 488, 562, 564, 630;

- BENELLI, in *Commentario breve al codice civile,* a cura di CIAN, 8° ed., Padova, 2007, 22 e 31 (relativamente alla necessaria pubblicazione di tutti gli atti normativi statali sulla G.U. ai sensi dell'art. 10 preleggi);
- MARTINES, *Diritto costituzionale,* 11° ed., Milano, 2005, 60 e 62.

Osservazioni sintetiche

1. Le fonti scritte del diritto, per ineludibili ragioni di certezza, devono essere portate a conoscenza con strumenti legali tipizzati: in via generalissima tale obbligo è assolto mediante la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti (sulla G.U. e sul B.U.R.), come previsto dall'art. 10 preleggi (per le leggi ed i regolamenti in generale), dall'art. 73, u.c. Cost. (per le leggi statali), dall'art. 123, co. 1, Cost. (per le leggi ed i regolamenti regionali).

2. Il t.u. n. 1092 del 1985 disciplina: le modalità di promulgazione delle leggi ed emanazione dei decreti normativi del Presidente della repubblica (Sez. I), le pubblicazioni ufficiali della Repubblica (sez. II); in quest'ultimo ambito si riferisce alla pubblicazione degli atti normativi statali *tout court.*

3. La potestà regolamentare deve essere prevista dalla legge: quella riferibile al Governo è disciplinata dalla l. n. 400 del 1988; per le amministrazioni diverse necessita di una previsione normativa primaria espressa perché possa essere esercitata.

4. Gli artt. 13, n. 2), e 53 *bis*, l. n. 186 del 1982 attribuiscono esplicitamente al Consiglio di presidenza il potere di adottare regolamenti nelle materie del funzionamento interno, dell'organizzazione degli uffici centrali della g.a. ed in quella contabile.

5. Il Consiglio di presidenza è certamente una autorità amministrativa statale.

6. L'obbligo di pubblicazione delle leggi e dei regolamenti, è strumentale all'obbiettivo di assicurare la conoscenza legale degli atti normativi, è inderogabile e non può essere, pertanto, lasciato alla determinazione volitiva dell'autorità amministrativa (e neppure del Parlamento e dei consigli regionali per quanto concerne le leggi, ex art. 73, u.c. e 123, co. 1, Cost. cit.); pertanto, una volta assodato che il C.P. può deliberare regolamenti questi devono essere pubblicati sulla G.U.

7. Il regolamento interno e le sue modifiche devono essere pubblicati sulla G.U. Tale conclusione trova un coerente riscontro nella prassi relativa, *in parte qua,* agli altri organi di autogoverno delle magistrature ed agli altri regolamenti del C.P.

Digitalizzazione delle comunicazioni interne alla Giustizia Amministrativa

Delibera del Consiglio di Presidenza del 3 dicembre 2010

Il Consiglio di Presidenza ha approvato la relazione illustrativa di seguito riportata, sulla digitalizzazione delle comunicazioni interne alla G.A.

La situazione attuale.

L'art. 21 del regolamento prevede l'affissione all'albo di un notiziario mensile che riporti un estratto di tutte le deliberazioni consiliari.

Le norme in tema di digitalizzazione della PA.

1. *Il sito web*

I siti istituzionali contengono (art. 54 d.lgs. n. 82/2005 che richiama l'art. 26 l. n. 241/1990), fra l'altro: "*le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse*". È chiarito che "*la pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento*".
In seguito, con l'introduzione dell'art. 32 della l. n. 69/2009, si è stabilito che "*gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*". Dal gennaio 2011, poi, le pubblicazioni cartacee non potranno avere efficacia legale. Sono fatte salve le sole pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale.

2. *Le comunicazioni con i dipendenti.*

Il codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005, c.a.d.) prevede che le comunicazioni con i dipendenti avvengano a mezzo posta elettronica "*previa informativa agli interessati sul grado di riservatezza*" (art. 47 c.a.d.). Qualora le comunicazioni (non solo con i propri dipendenti) necessitino di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, la trasmissione avviene mediante la posta elettronica certificata (art. 48 c.a.d.).

Deve, peraltro, escludersi che la modalità telematica per le comunicazioni ai dipendenti sia esclusiva e obbligatoria; tale risultato è, infatti, condizionato all'emanazione di decreti legislativi che modifichino il codice dell'amministrazione digitale (art. 33 lett. m), l. n. 69/2009)1.

---

1 La previsione dell'art. 33 l. 69/2009 sembra contrastare (e abrogare implicitamente *in parte qua*) l'art. 47 c.a.d. che introduce un obbligo, da attuarsi entro otto mesi dall'entrata in vigore del codice (*rectius* dalle modifiche apportate ad opera del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159), di utilizzare la posta elettronica per comunicare con i dipendenti.

Il regolamento.

Le norme appena citate impongono di abolire l'albo di cui al vigente art. 21 del regolamento mentre per le comunicazioni con i dipendenti, ancora non obbligatoriamente telematiche, può certamente farsi ricorso alla posta elettronica anche in via non esclusiva.

Se è necessaria la prova della ricezione sembra necessario ricorrere alla PEC (posta certificata) a meno che non si voglia considerare norma speciale per i dipendenti l'art. 47 che si limita a menzionare la posta elettronica "ordinaria".

In conclusione, per l'incertezza del quadro normativo, nella nuova versione del regolamento, è opportuno:

1. sopprimere l'albo, attribuendo l'efficacia della pubblicazione sull'albo a quella sul sito istituzionale;
2. evitare innovazioni in tema di presunzione di conoscenza degli atti così pubblicati.

Qualora intervenissero i decreti legislativi di cui all'art. 33l. n. 69/2009 si potrà più agevolmente sostituire gli interpelli su supporto tradizionale.

Trattamento dei dati elaborati da N.S.I.G.A.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 23 novembre 2012

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa – anche per il tramite del Segretario del Consiglio di Presidenza - può chiedere al Servizio centrale per l'Informatica e le tecnologie, anche su supporto informatico, dati inerenti l'attività giurisdizionale dei magistrati, trattati e conservati attraverso il sistema NSIGA.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma precedente, necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite al Consiglio con norme di legge e di regolamento - ivi comprese le funzioni inerenti i procedimenti disciplinari, le procedure relative alle progressioni di carriera e quelle aventi ad oggetto il conferimento di funzioni e qualifiche direttive e semidirettive - si svolge nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in relazione ai dati trattati per ragioni di giustizia e con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 11, 46 e 47 dello stesso decreto.
3. Il responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è il Segretario del Consiglio di Presidenza, al quale i magistrati interessati al trattamento dei dati possono inviare le richieste di cui all'art. 7 dello stesso d.lgs. n. 196/2003, ferma restando la possibilità di rivolgere apposita richiesta al Garante dei dati personali ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. g), e comma 3, dello stesso decreto.

4. La presente deliberazione è trasmessa al Ministero della Giustizia per il procedimento previsto dall´art. 46, comma 2, ultima parte, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Pubblicazione sulla rete Internet della Giustizia Amministrativa della raccolta dei criteri del Consiglio di Presidenza

Delibera del Consiglio di Presidenza del 16 dicembre 2016

Premesso che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa esprime la propria piena condivisione delle finalità del d.lgs. n. 33/2013, come individuati nell'art. 1, si propone di adeguare le forme di pubblicità dell'attività del Consiglio di Presidenza alla normativa suddetta; le modalità saranno stabilite dallo stesso Consiglio di Presidenza, a seguito dei necessari approfondimenti in Commissione, anche in ordine alle misure organizzative e in relazione alle linee guida dell'ANAC di prossima pubblicazione.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 12 aprile 2017

Il Consiglio di Presidenza ritiene che:

1) ai sensi dell'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, sono "pubbliche amministrazioni" tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; la disciplina è estesa, in quanto compatibile, ad altri soggetti meglio elencati nei commi 2 e 3 (enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni, enti di diritto privato e così via);
2) con propria deliberazione del 16 dicembre 2016, il CPGA ha stabilito di pubblicare sul sito internet della giustizia amministrativa le proprie delibere di carattere generale e la propria normativa interna, a titolo di volontario adeguamento ai principi di cui al d.lgs. n. 33/2013, riservando ad un più accurato approfondimento l'individuazione degli atti sottratti alla pubblicità in ragione di particolari criticità;
3) successivamente, l'ANAC ha pubblicato la determinazione 28 dicembre 2016 n. 1310 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"; dall'esame di tali linee guida emerge, da un lato, che tra le pubbliche amministrazioni soggette alla disciplina di pubblicità e diffusione delle informazioni non rientra espressamente il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e, dall'altro, che gli organi di rilevanza costituzionale non sono inclusi tra dette pubbliche amministrazioni, auspicandosi comunque, da parte dell'ANAC, un adeguamento volontario delle stesse alle linee guida;
4) la tesi dell'ANAC rafforza la scelta del CPGA di adeguarsi volontariamente ai principi di trasparenza e pubblicità sanciti nel d.lgs. n. 33/2013;
5) invero, sussistono plurime ragioni che inducono a ritenere il rilievo costituzionale dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa:
   a) il CPGA è infatti organo di autogoverno istituito e disciplinato dalla l. n. 186/1982, e gode di un ordinamento autonomo anche in punto di disciplina degli uffici e delle dotazioni organiche (art. 53-bis, l. n. 186/1982 che

riconosce l'autonomia finanziaria e organizzativa della magistratura amministrativa e, in sua attuazione, il d.P.C.S. 15 febbraio 2005, il d.P.C.S. 26 maggio 2005 e il regolamento 6 febbraio 2012) essendo preposto per legge a presidio sostanziale dell'autonomia della magistratura amministrativa;

b) il CPGA non può ritenersi – per funzioni e struttura – un"' amministrazione" in senso tecnico quanto ai profili propri della gestione del rapporto di lavoro dei magistrati ed ai connessi profili disciplinari e sanzionatori, anche avendo riguardo alla circostanza che quest'ultima materia, per le categorie meglio indicate nell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 resta disciplinata dai rispettivi ordinamenti;

c) l'art. 108 della Costituzione induce a riconoscere in generale il rilievo di direttive e vincoli costituzionali circa la esistenza e composizione dell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa (come delle altre magistrature speciali), così come ritenuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano in particolare le sentenze nr. 266/1988 e 16/2011);

d) con riguardo alla funzione ed alla composizione dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, la sua posizione di rilievo costituzionale trova conferma nei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale circa le necessarie garanzie di indipendenza dei giudici speciali, che deve essere garantita "a tutti i magistrati, sia ai giudici ordinari, sia ai giudici speciali, quale carattere essenziale della giurisdizione: organi o procedimenti disciplinati in violazione del predetto principio non potrebbero qualificarsi né "ordinari" né "speciali", in quanto, ancor prima, non costituirebbero organi o procedimenti giurisdizionali" (Corte cost. n. 278 del 1987);

e) con le già richiamate sentenze nn. 266 del 1988 e 16 del 2011, la Corte costituzionale, pur riferendosi al diverso ma agevolmente assimilabile caso dell'organo di autogoverno della magistratura militare, nel primo caso, e della magistratura contabile, nel secondo, ha affermato che un organo di garanzia deve comunque esserci per tutte le giurisdizioni speciali, sul presupposto che "l'indipendenza è forma mentale, costume, coscienza di un'entità professionale, ma in mancanza di adeguate, sostanziali garanzie, essa degrada a velleitaria aspirazione (cfr. sent. n. 266 del 1988)", e con il corollario che "la necessaria presenza di organi di garanzia è peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore ordinario, che ha istituito tali organi per tutte le giurisdizioni speciali";

f) anche tenendo presente l'auspicio dell'ANAC circa un volontario adeguamento ai principi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 per gli organi di rilievo costituzionale, sia condividendo comunque le ragioni e le finalità di tutela proprie del sistema normativo indicato, è di interesse generale rendere pubbliche ed accessibili le normative interne e gli atti generali del CPGA, escludendo quelle attinenti ai profili appena indicati (per i quali resta ferma la ordinaria disciplina dell'accesso), secondo l'elenco allegato alla presente proposta;

g) resta affidata alla volontaria adesione dei componenti del CPGA anche la pubblicità di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;

h) il Segretariato provvederà, ove opportuno, alla redazione di apposite note informative, da approvarsi in CPGA, da pubblicarsi a corredo delle normative ed atti generali di prossima pubblicazione, subordinando a tale adempimento l'effettiva accessibilità dell'elenco.

Regolamento Privacy CPGA – adeguamento dell'assetto organizzativo dell'Organo di autogoverno alle disposizioni comunitarie e di diritto interno in tema di protezione delle persone fisiche in sede di trattamento dei dati personali

Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 38 dell'8 luglio 2020

Delibera del Consiglio di Presidenza del 3 luglio 2020

Il Consiglio di Presidenza,

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

VISTO il Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 sulla notifica delle violazioni dei dati personali;

VISTO il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, adottato con provvedimento in data 6 febbraio 2004;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 del 29 gennaio 2018, recante il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia Amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 119 del 28 aprile 2020, e in particolare l'art. 10 che, in considerazione dell'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, rinvia all'Organo di autogoverno l'adeguamento del proprio assetto organizzativo alle disposizioni comunitarie e di diritto interno in tema di protezione delle persone fisiche in sede di trattamento dei dati personali;

CONSIDERATO che l'articolo 4, ai punti 7 e 8 del Regolamento, individua rispettivamente come titolare del trattamento "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali" e come responsabile del trattamento "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare";

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il responsabile della protezione dei dati personali «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico»;

CONSIDERATO che l'articolo 2-*sexiesdecies* del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, quale introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, prevede che «Il Responsabile della Protezione Dati è designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni»;

RITENUTO di adeguare l'assetto organizzativo dell'Organo di autogoverno alle disposizioni comunitarie e di diritto interno in tema di protezione delle persone fisiche in sede di trattamento dei dati personali,

DELIBERA

Articolo 1

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Regolamento: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
b) Codice della privacy: il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dati personali, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
c) Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
d) Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

e) Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
f) Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
g) Designato per specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali: la persona fisica espressamente designata dal titolare o dal responsabile del trattamento che sotto la responsabilità e nell'ambito dell'assetto organizzativo del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento svolge, nell'ambito delle proprie competenze, specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali;
h) Autorizzato al trattamento: chiunque agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile, che abbia accesso a dati personali, il quale può trattare tali dati solo se istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;
i) Violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
j) Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): la persona fisica o giuridica, dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento o che assolva il suo compito in base ad un contratto di servizi, chiamata allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 39 del Regolamento;

Articolo 2

(Titolare del trattamento)

1. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa è titolare del trattamento dei dati svolti nell'ambito del proprio assetto organizzativo.
2. Soggetto deputato ad esprimere la volontà del titolare è il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
3. Per i trattamenti dei dati effettuati mediante il sistema informativo della Giustizia Amministrativa, le cui caratteristiche tecniche, strumentali e operative, ivi compreso il profilo della sicurezza, sono stabilite dal Servizio per l'informatica, nonché per i trattamenti che afferiscono all'attività di gestione del personale di segreteria dell'Ufficio servizi, la titolarità dei trattamenti è attribuita all'Amministrazione Consiglio di Stato-Tribunali amministrativi regionali ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.C.S. n. 119 del 28 aprile 2020.

Articolo 3

(Funzioni del titolare)

1. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, assicura il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento e dalla normativa nazionale in capo al titolare del trattamento.
2. Il titolare è tenuto a porre in essere, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alle disposizioni del Regolamento. Tiene conto, nei trattamenti per ragioni di giustizia, delle limitazioni previste dall'art. 2-*duodecies* del Codice della Privacy.
3. Al titolare sono altresì affidati i seguenti compiti:
   a) definire finalità, mezzi di trattamento e rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi previsti in caso di contitolarità del dato personale ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento;
   b) adottare ed aggiornare il registro delle attività di trattamento, che contiene tutte le informazioni previste dall'art. 30, paragrafo 1, del Regolamento;
   c) individuare gli specifici compiti e funzioni da attribuire ai designati al trattamento, ai sensi dell'art. 4, nonché i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, fornendo adeguate istruzioni per il loro corretto trattamento;
   d) stipulare i contratti di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento, per disciplinare il rapporto con il responsabile del trattamento di cui all'articolo 6;
   e) effettuare l'analisi del rischio e la valutazione dell'impatto di cui all'articolo 35 del Regolamento;
   f) adottare misure appropriate al fine di garantire l'esercizio dei diritti degli interessati previsti agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
   g) verificare la corretta predisposizione delle informative e curarne il costante aggiornamento.

Articolo 4

(Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati)

1. Con apposito atto formale adottato dal Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in qualità di soggetto deputato ad esprime la volontà del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 2 comma 2, possono essere designati, per l'attribuzione di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali degli interessati, ivi compresa la delega dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) - limitatamente all'individuazione dei soggetti autorizzati al trattamento, d), g): il Segretario del Consiglio di Presidenza e i dirigenti preposti alle segreterie dell'Ufficio servizi.
2. Per particolari tipologie di compiti, specificatamente individuate, è possibile la subdelega da parte dei soggetti designati.

Articolo 5

(Autorizzati al trattamento)

1. Sono autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h), le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati personali con provvedimento scritto e su istruzione del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, ovvero dei soggetti designati, in ipotesi di delega ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 6

(Responsabile del trattamento)

1. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Nel contratto o altro atto giuridico può essere prevista la facoltà del responsabile di ricorrere, previa autorizzazione, a sub-responsabili. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:
   a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
   b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
   c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
   d) rispetti le condizioni di cui ai punti 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
   e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
   f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
   g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

2. Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Articolo 7

(Violazione dei dati personali)

1. Chiunque venga a conoscenza di una violazione dei dati personali è tenuto a segnalarlo, anche per il tramite dei soggetti designati, ove a ciò delegati, al Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
2. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ove possibile, notifica la violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali entro 72 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la stessa violazione presenti un rischio per la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. La notifica deve contenere le informazioni previste all'art. 33, punto 3, del Regolamento e indicate nell'allegato al Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 sulla notifica delle violazioni dei dati personali.
3. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 34 del Regolamento e salvo che la comunicazione all'interessato non sia richiesta in presenza di una delle condizioni di cui all'art. 34, punto 3 del Regolamento, dandone previa comunicazione al Segretariato generale della Giustizia Amministrativa e al RPD.
4. In relazione alle violazioni dei dati personali nei procedimenti che incidono sulla capacità del magistrato o che presentano un connotato giustiziale è esclusa la notifica di cui al comma 2, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 154, comma 7, del d.lgs. n. 196 del 2003.

Articolo 8

(Formazione del personale)

1. La formazione del personale in servizio presso l'Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali è assicurata dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

Articolo 9

(Responsabile della protezione dei dati)

1. Il Responsabile della protezione dei dati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, punto 1, del Regolamento, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

   a) informare e fornire consulenza ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
   b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento Generale sulla protezione dei dati, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
   c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati;
   d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
   e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
2. Il RPD, ai sensi dell'art. 38, punto 1, del Regolamento, viene tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti i dati personali.
3. Al RPD, al fine di potere assolvere ai propri compiti e mantenere la propria formazione specialistica, sono assicurate le risorse necessarie, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 2, del Regolamento.
4. Il titolare del trattamento assicura al RPD la posizione di indipendenza e il rispetto delle garanzie di cui all'art. 38, punto 3, del Regolamento.
5. Al fine di attuare le disposizioni dettate dal Regolamento in modo maggiormente funzionale, il Segretario del Consiglio di Presidenza e i dirigenti preposti alla segreteria dell'Ufficio servizi fungono da referenti del RPD.

APPENDICE STORICA

Accesso ai documenti relativi agli incarichi

Delibere del Consiglio di Presidenza del 26 novembre 1993 e del 14 dicembre 1993

1. Entro il 15 gennaio 1994 i dati contenuti nell'elenco generale esistente presso il Consiglio di Presidenza devono essere aggiornati, previo invito da parte dei cosegretari ad una verifica da parte degli interessati, che sarà effettuata entro il 20 dicembre 1993.

   L'ufficio competente dovrà annotare in via immediata le variazioni che successivamente vengono confermate per iscritto da ciascun magistrato.

   L'elenco aggiornato contiene i dati relativi ai cinque anni precedenti l'entrata in vigore del regolamento incarichi approvato con D.P.R. 418/93.

   I magistrati amministrativi possono prendere visione (ed estrarre fotocopie a domanda) dell'elenco nominativo aggiornato al mese precedente, dalle ore 10.000 alle ore 13.00 dei giorni lavorativi presso l'apposito ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza. I magistrati amministrativi hanno l'onere di comprovare la propria qualifica, che viene annotata in apposito registro con menzione del giorno e dell'ora dell'arrivo e della partenza.

   L'obbligo della riservatezza stabilito dall'art. 7, comma primo del Regolamento approvato con D.P.R. 418/93 deve essere rigorosamente osservato. Sulla copia rilasciata a domanda sarà apposto trasversalmente il nome del richiedente e la menzione di tale obbligo.
2. Chi abbia un interesse giuridicamente rilevante a conoscere i dati risultati dall'elenco di cui sopra dovrà avanzare apposita domanda motivata, cui seguirà, entro cinque giorni, la decisione in merito da parte del Segretario generale o da altro magistrato da lui delegato; in caso di pronunzia positiva, si consentirà l'esercizio del diritto di accesso in via immediata.

   L'interessato dovrà esibire la decisione del Segretario generale o della persona da lui delegata al titolare dell'ufficio competente alla tenuta dell'elenco, che ne effettuerà la registrazione e consentirà l'accesso ai dati richiesti con le modalità indicate ai punti 1 e 2, escluso quanto riguarda l'obbligo della riservatezza.

   I casi di urgenza saranno decisi immediatamente di volta in volta dal Segretario generale o da altro magistrato da lui delegato.
3. L'elenco degli incarichi in corso di svolgimento con la sola indicazione degli estremi del conferimento o dell'autorizzazione è tenuto dall'ufficio di segreteria del C.d.P. ed è accessibile al pubblico negli orari d'ufficio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di ogni giorno lavorativo.

   Un estratto dell'elenco di tali incarichi, riferito ai magistrati istituzionalmente appartenenti a ciascun Ufficio giudiziario, è depositato presso il dirigente amministrativo competente e, negli orari d'ufficio, è accessibile al pubblico per la consultazione.